



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 20 dicembre 2025

Sommario

Titolo I – Vita della comunità scolastica.....	pag. 2
Titolo II – Diritti.....	pag. 2
Titolo III – Doveri e norme di comportamento.....	pag. 3
Titolo IV – Disciplina – Principi, mancanze e procedure.....	pag. 7
Titolo VI – Impugnazioni e patto di responsabilità.....	pag. 17

TITOLO I
VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA
(Art. 1 DPR n.249 24 giugno 1998 - Statuto degli Studenti e delle Studentesse)

Art. 1. La scuola assume lo studente, nella sua assoluta diversità e peculiarità, nella specificità della sua dimensione individuale, unica, originale, irripetibile, a soggetto e protagonista del processo formativo, chiamandolo a contribuire in prima persona alla costruzione della propria identità umana, sociale, professionale.

Art. 2. La scuola si pone come compito fondamentale quello di coinvolgere tutti gli studenti, senza escludere nessuno; di assicurare a tutti e ad ognuno di essi condizioni d'apprendimento ottimali, nel riconoscimento e nel rispetto delle differenze di competenze, doti, inclinazioni, propensioni, esperienze di vita, provenienza sociale che li distinguono l'uno dall'altro; di aiutare ogni allievo a conseguire il successo formativo, a sviluppare i propri talenti, le proprie capacità cognitive, le proprie competenze ed abilità specifiche, a riflettere sulle proprie emozioni e a conoscere e controllare la propria emotività, a esercitare e potenziare le proprie competenze sociali e relazionali, dando ad ogni allievo l'opportunità di crescere, migliorare e maturare, di valorizzare, realizzare ed affermare la propria personalità.

Art. 3. La scuola, ponendosi come laboratorio di democrazia, si assume come compito fondamentale quello di trasformare i giovani e gli adolescenti che le sono stati affidati in adulti, in cittadini liberi, responsabili, consapevoli, artefici del proprio futuro; quello di farne delle persone autonome, dotate di spirito critico, curiose di sapere ed imparare, preparate ad inserirsi nel mondo del lavoro, nella società della conoscenza che si sta formando, dotate degli strumenti per esercitarvi un ruolo attivo; abituate a riconoscere innanzitutto le proprie attitudini per orientarsi nella scelte che contrassegnano ogni momento e passaggio importante dell'esistenza; capaci di orizzontarsi nell'età della comunicazione pervasiva, in una società inflazionata dalle informazioni; preparate a fronteggiare la complessità: a individuare i problemi, e conseguentemente a risolverli razionalmente, elaborando le soluzioni di volta in volta adeguate.

Art. 4. La scuola si presenta come uno spazio accogliente e protetto di benessere, una comunità educante, ove in un clima di solidarietà umana i ragazzi sono chiamati a partecipare alla vita scolastica, a condividere scelte e decisioni di fondo: mediante questo coinvolgimento attivo lo studente matura, forma la sua personalità, acquisisce fiducia in sé e nei compagni; si apre senza remore al dialogo con i docenti, riconoscendoli come interlocutori credibili ed autorevoli, acquista fiducia nelle istituzioni; impara a cooperare, a lavorare in gruppo.

Art. 5. La vita della comunità scolastica si basa pertanto sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, sul ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

TITOLO II
DIRITTI
(Art. 2 DPR n.249 24 giugno 1998 Statuto degli Studenti e delle Studentesse)

Art. 6. Lo studente ha diritto di ricevere una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi le sue inclinazioni personali e favorisca lo sviluppo integrale della sua personalità. Lo studente ha diritto di sviluppare i propri soggettivi talenti e può formulare richieste, approfondire temi liberamente scelti e realizzare iniziative autonome.

Art. 7. Lo studente ha diritto di usufruire di offerte formative aggiuntive e integrative.

Art. 8. Lo studente ha diritto di ricevere sostegno ed aiuto per recuperare ritardi e colmare lacune di preparazione.

Art. 9. Lo studente ha diritto di ricevere sostegno ed aiuto, anche psicologico, per affrontare situazioni di disagio e difficoltà di integrazione in ambito scolastico.

Art. 10. Lo studente ha diritto a vedere tutelata la riservatezza dei dati sensibili che concernono la sua salute, la sua vita privata, la sua famiglia.

Art. 11. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola ed in particolare di essere coinvolto nella programmazione e definizione degli obiettivi didattici e dei criteri di valutazione, nella scelta dei libri e del materiale didattico.

Art. 12. Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Art. 13. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

Art. 14. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della lingua, della cultura, della religione e della comunità cui appartengono.

Art. 15. Lo studente ha diritto di partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola.

Art. 16. Lo studente ha diritto di svolgere l'attività didattica in ambienti salubri e sicuri.

Art. 17. La scuola deve porre a disposizione degli studenti tutte le attrezzature e le strumentazioni tecnologiche atte a facilitare il conseguimento delle competenze previste dal corso di studi.

TITOLO III

DOVERI E NORME DI COMPORTAMENTO

(Art. 3 DPR n.249 24 giugno 1998 Statuto degli Studenti e delle Studentesse)

Art. 18. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente regolamento, dalle disposizioni impartite dal capo d'istituto e dai referenti a ciò delegati.

Art. 19. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente ai loro impegni di studio, sia a scuola che a casa. In base alla normativa vigente "... ai fini della validità dell'anno scolastico...per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato". Non si terrà conto di assenze dovute a ricovero ospedaliero o a gravi motivi documentati, secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti.

Art. 20. Gli studenti sono tenuti ad osservare un comportamento educato, ad esprimersi con un linguaggio corretto e rispettoso, ad indossare un abbigliamento decoroso, consono alla dignità dell'Istituzione scolastica.

Art. 21. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, di tutto il personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.

È vietato in particolare ogni atto lesivo della dignità e dell'incolumità delle persone.

Art. 22. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente gli ambienti, le strutture, le attrezzature ed i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; essi condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico ed averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. Ogni danno sarà considerato come mancanza disciplinare e dovrà essere risarcito dalle famiglie degli allievi che l'hanno provocato.

Art. 23. Gli studenti all'interno degli spazi scolastici sono tenuti ad evitare rigorosamente tutti i comportamenti che ne potrebbero compromettere l'incolumità e la salute, a partire dal consumo di sostanze psicotrope, di alcool, di tabacco.

Art. 24. Lo studente si impegna a non lasciare incustoditi i propri beni personali. L'Istituto non è responsabile di eventuali furti, danneggiamenti o perdite di oggetti o di denaro.

Art. 25. Ogni alunno è tenuto ad aver cura dei propri effetti personali, del materiale scolastico, degli arredi, dei beni di altrui proprietà. Ogni alunno è tenuto a mantenere in ordine e pulita la propria classe. Danni eventualmente arrecati a terzi o al patrimonio scolastico dovranno essere risarciti dai genitori.

Art. 26. Durante le lezioni si richiede agli alunni un comportamento collaborativo, composto, rispettoso delle indicazioni impartite dall'insegnante e delle regole di classe sull'interazione.

Art. 27. Non è permesso agli alunni consumare merende, dolci e bevande fuori dei momenti consentiti e degli spazi a ciò riservati, e comunque senza averne ottenuto preventiva autorizzazione da parte dell'insegnante.

Art. 28. Una volta utilizzati i bagni, gli alunni dovranno lasciare i locali puliti ed in ordine.

Art. 29. Durante i momenti di ricreazione gli alunni dovranno evitare giochi pericolosi e comportamenti violenti, seguendo le indicazioni degli insegnanti responsabili della sorveglianza. Non dovranno inoltre per nessun motivo allontanarsi dallo sguardo degli insegnanti. In caso contrario potranno essere riaccompagnati in classe ed invitati a svolgere durante l'intervallo altra attività.

Art. 30. Né durante la ricreazione né in nessun altro momento gli alunni potranno uscire dall'edificio o dal recinto scolastico, se non debitamente autorizzati e accompagnati.

Art. 31. Durante la refezione gli alunni dovranno mantenere un atteggiamento educato e composto, evitando di far confusione, di sporcare gli arredi e di sprecare il cibo.

Art. 32. Gli studenti non possono accedere ai laboratori, alle palestre, alla biblioteca ed alle altre aule speciali se non accompagnati da un insegnante o da un collaboratore scolastico.

Art. 33. I laboratori informatici sono dotati di proprio regolamento valevole per tutti gli utenti.

Art. 34. Durante la ricreazione gli alunni devono senza eccezione abbandonare le aule, per recarsi in cortile , nei corridoi dei piani o negli atri.

Orario scolastico e frequenza alle lezioni

Art. 35. Cinque minuti prima dell'inizio dell'attività didattica, gli alunni vengono presi in consegna dagli insegnanti, secondo le disposizioni comunicate dal Dirigente a inizio anno, valide anche per le modalità di accompagnamento al termine delle lezioni .

Art. 36. All'avvio dell'anno scolastico i genitori compileranno degli appositi moduli per informare la Direzione delle modalità con cui il figlio raggiungerà e lascerà la scuola, dichiarando cioè

- se utilizzerà il servizio di scuolabus;
- se sarà accompagnato da congiunti o persone adulte di fiducia;
- se uscirà autonomamente al termine delle lezioni (solo studenti delle scuole secondarie)

In relazione all'**uscita autonoma degli alunni**, la nota ministeriale (prot. 2379 del 12 dicembre 2017) riporta quanto segue: *"l'art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha previsto che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l'uscita autonoma al termine dell'orario scolastico. La stessa norma ha stabilito che detta "autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza". La norma prevede, inoltre che analoga autorizzazione possa essere rilasciata dai genitori, dai tutori e dai soggetti affidatari agli enti locali gestori dei servizi di trasporto scolastico relativamente all'utilizzo autonomo del servizio da parte dei minori di 14 anni. Anche in questo caso, la norma prevede che detta autorizzazione esoneri dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza "nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche". Le autorizzazioni eventualmente rilasciate dai genitori, dai tutori e dagli affidatari dei minori di 14 anni alle istituzioni scolastiche avranno efficacia per l'intero anno scolastico in corso, ferma restando la possibilità di revoca. Resta inteso che dette autorizzazioni dovranno essere rilasciate per ogni successivo anno scolastico".*

Pertanto, a seguito della normativa citata e delle indicazioni ministeriali, i genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado che, verificato attentamente il percorso casa-scuola, intendano consentire l'uscita autonoma dei propri figli dovranno compilare e sottoscrivere il modello di autorizzazione predisposto dall'Istituto, corredandolo dei propri documenti d'identità.

Il Dirigente scolastico prenderà atto di tale autorizzazione, ma, sentiti i docenti, potrà opporre motivato diniego alla presa d'atto in caso di manifesta irragionevolezza dell'autorizzazione presentata dai genitori.

L' autorizzazione avrà e dovrà essere rinnovata per ogni anno scolastico successivo.

La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, di un mezzo di locomozione proprio, compatibile con l'età minima prevista per il suo utilizzo, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nell'utilizzo del mezzo di locomozione stesso.

La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, del servizio di trasporto scolastico ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nella discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

Nel caso in cui la famiglia non presenti l'autorizzazione, la scuola, nel rispetto dell'obbligo di vigilanza connesso al proprio ruolo, potrà consentire l'uscita dei ragazzi solo in presenza di un genitore o di un adulto delegato.

Il presente regolamento si applica anche in caso di variazioni di orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali...) e di ogni altra attività curricolare o extracurricolare prevista dal PTOF della scuola ed anche per il periodo di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo d'istruzione.

Se i genitori che si sono impegnati ad accompagnare personalmente il bambino non si presentassero a ritirare il figlio, egli sarà trattenuto a scuola fino al loro arrivo ed affidato per la necessaria sorveglianza ai collaboratori.

Ove invece i genitori intendano affidare a terzi l'accompagnamento del bambino, dovranno compilare una regolare delega, indicando i nomi delle persone incaricate del servizio, permanentemente o provvisoriamente, e specificando in quest'ultimo caso anche il periodo di tempo previsto. In assenza della

presentazione di tale documento gli insegnanti tratteranno il bambino a scuola e lo affideranno alla sorveglianza dei collaboratori fino all'arrivo dei genitori o delle persone incaricate.

Nel caso in cui il genitore o persona maggiorenne delegata non si presenti al momento dell'uscita dalla scuola, il personale docente conduce l'alunno all'interno dell'edificio scolastico, effettua un primo tentativo di contattare telefonicamente la famiglia per chiedere spiegazioni del ritardo e prendere accordi circa il "ritiro" dell'alunno; quindi, qualora i tempi si allunghino, affida momentaneamente l'alunno al collaboratore scolastico in servizio, lo informa degli accordi intercorsi con i genitori, fornisce eventualmente il numero telefonico della famiglia per ulteriori necessità di contatto, lo informa qualora siano in essere situazioni particolari in merito all'affidamento dell'alunno, nel rispetto delle norme sulla privacy. Nel caso di ripetuti ritardi prolungati (oltre i 30 minuti) o di impossibilità di contattare il genitore o persona delegata al ritiro oltre il periodo di 30 minuti, il personale scolastico può prendere contatto con i Carabinieri per gli adempimenti del caso.

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono accompagnati dai docenti dell'ultima ora fino ai cancelli che delimitano la pertinenza scolastica.

Dal momento in cui gli alunni vengono affidati ai genitori o ai loro delegati o lasciati liberi, cessano di essere in carico all'Amministrazione scolastica.

Gli adulti che accompagnano i bambini a scuola sono tenuti ad affidarli al personale accogliente nel luogo convenuto e a non indugiare, a meno di non avere comunicazioni urgenti.

Art. 37. Dieci minuti dopo il termine delle lezioni verranno chiusi gli accessi alla scuola, ed i genitori che ancora indugiassero all'interno del recinto scolastico saranno pregati di allontanarsi.

Art. 38. Qualora i genitori per i più svariati motivi intendessero prelevare il loro figlio prima della fine regolare delle lezioni, dovranno sottoscrivere regolare richiesta di uscita fuori orario, con ciò stesso liberando la scuola da ogni responsabilità circa la custodia del minore nel residuo tempo scolastico. Se tali uscite anticipate dovessero ripetersi per un periodo più o meno prolungato, i genitori dovranno rivolgere motivata e preventiva richiesta alla Direzione per ottenere un permesso di uscita valido per tutto il tempo necessario.

Art. 39. Salvo ovviamente quando essi siano previsti nell'ambito dell'orario flessibile applicato nella Scuola dell'Infanzia durante il periodo dell'accoglienza, ritardi superiori a 15 minuti nell'ingresso a scuola dovranno essere debitamente giustificati dai genitori entro il giorno successivo e comunque registrati dalla scuola. In ogni caso l'ingresso a scuola, comunque motivato e giustificato, dopo due ore dall'inizio delle lezioni potrà essere consentito solo se formalmente autorizzato dalla Direzione o dal Coordinatore di plesso.

Art. 40. Ritardi reiterati, sistematici ed ingiustificati dovranno essere immediatamente segnalati dai Coordinatori di plesso al Dirigente per i provvedimenti del caso.

Art. 41. Uscite anticipate non legate a malessere potranno essere autorizzate dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di sede solo nelle due ultime ore di lezione e solo per ragioni serie e particolari, quali visite mediche, impegni sportivi, gravi motivi familiari.

Art. 42. Il Dirigente Scolastico può rilasciare permessi permanenti di entrata in ritardo o di uscita in anticipo per ragioni serie e particolari, quali terapie mediche, terapie di riabilitazione, terapie psicologiche, gravi motivi familiari.

Art. 43. Qualora le lezioni terminino prima o inizino dopo l'orario consueto (per assemblea sindacale, scioperi del personale, inagibilità provvisoria dei locali etc) le famiglie saranno informate tramite registro elettronico entro il giorno precedente. In caso di sciopero, sarà dovere dei genitori accertarsi del regolare svolgimento delle lezioni.

Assenze

Art. 44. Le assenze dalle lezioni dovranno sempre essere giustificate per iscritto tramite l'apposita modulistica indicata a inizio anno tramite circolare.

Art. 45. Nel caso di assenze reiterate e frequenti la scuola si riserva il diritto di avvertire ed interpellare la famiglia dell'alunno, anche per le vie brevi mediante comunicazione telefonica.

Al rientro da un periodo di assenza per malattia, l'alunno verrà automaticamente considerato idoneo a svolgere tutte le attività scolastiche, salva diversa indicazione formulata per iscritto dai genitori, dal medico curante, dal pediatra di libera scelta, che ugualmente dovranno segnalare l'eventuale necessità di adottare temporaneamente per il convalescente modificazioni della dieta o sottoporlo a limitazioni precauzionali di movimento, come la sospensione della ricreazione all'aria aperta o l'esonero temporaneo dall'attività motoria.

Art. 46. Eventuali assenze prolungate non dipendenti da motivi di salute, andranno notificate dai genitori anticipatamente alla Direzione.

Art. 47. E' fatto obbligo alla famiglia e/o all'alunno informarsi durante l'assenza dei compiti assegnati nel frattempo per casa dagli insegnanti, oltre che degli argomenti trattati e delle attività svolte in classe, tramite il controllo del Registro Elettronico o consultando direttamente i docenti e organizzando quindi autonomamente il necessario recupero.

Art. 48. Assenze reiterate, prolungate ed ingiustificate danno luogo, nei casi più gravi, alla segnalazione dei genitori all'autorità giudiziaria per evasione dell'obbligo scolastico in osservanza delle norme vigenti.

Art. 49. Prima dell'inizio dell'anno scolastico i genitori sono tassativamente tenuti a comunicare agli insegnanti per iscritto prescrizioni mediche che permanentemente limitino l'attività fisica o condizionino l'alimentazione dell'alunno, che implichino l'assunzione regolare di farmaci o comportino l'adozione di particolari misure di prevenzione. In ogni caso la somministrazione di farmaci in ambito scolastico dovrà essere specificamente richiesta ed autorizzata, sempre per iscritto, dai genitori e convalidata dalla direzione, previa consultazione dei servizi sanitari ed in coerenza con il relativo protocollo d'Istituto.

Art. 50. I genitori sono ugualmente tenuti ad informare preventivamente e per iscritto la direzione ed insegnanti delle patologie croniche da cui siano affetti gli alunni, dei rischi ad esse connessi, delle misure da mettere in atto in caso di eventuali crisi.

Art. 51. Ove un bambino si presenti a scuola palesemente sofferente di una qualche affezione, disturbo, indisposizione non sarà ammesso in classe e sarà affidato ai genitori per essere riaccompagnato a casa.

Art. 52. In caso di malessere o indisposizione o malore sopravvenuti all'alunno durante la permanenza a scuola, verranno immediatamente avvisati e convocati i genitori per i provvedimenti del caso. Ove essi risultassero irreperibili o indisponibili la Direzione allenterà la guardia medica o i servizi sanitari.

Compiti domestici

Art. 53. Gli alunni della Scuola Primaria a tempo modulare e della Scuola Secondaria di I grado sono tenuti a svolgere con regolarità i compiti domestici.

Art. 54. Nella Scuola Primaria a tempo pieno i compiti domestici si limitano a letture e ad esercitazioni di consolidamento da effettuare durante il fine settimana. Argomenti da studiare possono comunque essere eccezionalmente assegnati agli alunni delle classi terminali.

Art. 55. La mancata esecuzione dei compiti domestici dovrà in ogni caso essere giustificata per iscritto dai genitori.

Comunicazioni tra scuola e famiglia

Art. 56. Gli insegnanti trascriveranno i messaggi di qualsiasi tipo indirizzati alle famiglie sul registro elettronico.

Art. 57. I genitori incontreranno gli insegnanti nei momenti istituzionalmente previsti per i colloqui, e cioè nell'ambito delle assemblee di classe, dei ricevimenti individuali e dei ricevimenti generali; in tali occasioni non sarà permessa nell'ambito degli spazi e dei locali scolastici la presenza dei bambini e dei ragazzi, per motivi di opportunità, organizzazione e soprattutto per l'impossibilità di garantirne la sorveglianza.

Art. 58. Colloqui ed abboccamenti improvvisati, prima dell'inizio delle lezioni o al loro termine, sono ammessi solo per gravi ed urgenti comunicazioni: altrimenti vanno assolutamente sconsigliati, e per la tutela dovuta della riservatezza, e per non creare intralcio al funzionamento ed all'organizzazione della scuola, e per rispettare il lavoro dell'insegnante ed il suo diritto a tutelare la propria sfera di libertà privata una volta terminato l'assolvimento dei doveri professionali. Tantomeno è consentito indirizzare telefonate personali ai docenti durante l'orario scolastico: in questo caso i collaboratori si limiteranno a prendere nota di eventuali messaggi, per riferirli più tardi agli interessati, cui ovviamente non dovranno passare la comunicazione.

Art. 59. Al di fuori dei momenti di incontro e partecipazione previsti dai consigli di classe, interclasse ed intersezione (festeggiamenti, mostre del libro, recite e rappresentazioni, etc.) la presenza dei genitori a scuola durante lo svolgimento delle attività didattiche non è permessa, se non è giustificata da ragioni educative (sportello psico-pedagogico, testimonianze, consulenza all'interno dei laboratori, collaborazione con gli insegnanti ...) e se comunque non è stata debitamente autorizzata dalla Direzione.

TITOLO IV

DISCIPLINA – PRINCIPI, MANCANZE E PROCEDURE

(Art. 4 DPR n.249 24 giugno 1998 Statuto degli Studenti e delle Studentesse così come modificato dal DPR n.235 del 21 novembre 2007 e dal D.P.R. n.134 del 8 agosto 2025)

Art. 60. Tutti i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e correttive, mai meramente punitive o afflittive: essi devono tendere a rafforzare negli alunni il senso di responsabilità, a ripristinare i rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché a recuperare lo studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Far parte della comunità dell'Istituto comporta l'accettazione della cultura del rispetto delle regole e della consapevolezza che la libertà del singolo è limitata dalla libertà degli altri; ne consegue che gli atteggiamenti, i comportamenti, il linguaggio, l'abbigliamento, l'uso degli ambienti non coerenti con tale principio sono sanzionabili e la consapevolezza dei loro doveri verso la comunità di cui fanno parte. In ogni caso la valutazione relativa al comportamento non dovrà influenzare quella riguardante il profitto e l'apprendimento.

Art 61. La responsabilità disciplinare è personale ed individuale per cui andranno evitati provvedimenti indiscriminatamente indirizzati a colpire un intero gruppo. Nessuno studente può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Considerazioni relative al comportamento di un allievo non possono essere addotte ad influenzarne la valutazione.

La scuola adotta sanzioni disciplinari volte alla rieducazione anche come conseguenza dell'atto di bullismo e cyber bullismo, in base alla gravità del comportamento e in collaborazione con la famiglia.

Art 62. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera manifestazione da parte dello studente delle sue opinioni, sempre che non ledano l'altrui onorabilità, non offendano convinzioni religiose, politiche ed ideologiche diverse, non esprimano sentimenti razzisti, xenofobi, sessisti e fascisti.

Art. 63. Le sanzioni possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi a carico dello studente incolpato.

Art. 64. Le sanzioni devono essere chiaramente e rigorosamente motivate.

Art. 65. Le sanzioni devono essere proporzionate alla infrazione disciplinare commessa e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del suo comportamento e delle conseguenze che da esso sono derivate.

Art. 66. Le sanzioni inflitte allo studente verranno valutate ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.

Art. 67. Il voto di condotta valuta globalmente il comportamento degli studenti, registra il rispetto delle disposizioni che disciplinano la vita dell'istituzione scolastica, ma non può riferirsi ad un singolo episodio isolato, pur censurabile, dovendo scaturire da un giudizio complessivo sul livello di maturazione e di crescita raggiunto dallo studente nel corso dell'intero anno scolastico.

Art. 68. Il voto di condotta viene attribuito collegialmente dal Consiglio di classe in sede di scrutinio intermedio e finale e concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.

Art. 69. La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, da parte degli studenti.

Art. 70. Un voto di condotta inferiore alla sufficienza comporta, in sede di scrutinio finale, la non ammissione alla classe successiva o la non ammissione agli esami di stato.

Art. 71. Il voto di condotta viene espresso in decimi. Ai fini della determinazione del voto di condotta vanno considerati i seguenti elementi:

- Rispetto delle consegne ed esecuzione dei compiti domestici
- Attenzione, impegno, interesse e partecipazione all'attività didattica
- Comportamento composto ed educato in classe, tale da non arrecare disturbo alla lezione.
- Rispetto dei compagni e degli insegnanti.
- Rispetto dell'ambiente, delle strutture, delle attrezzature, delle norme di pulizia e igiene.
- Correttezza dell'abbigliamento e del linguaggio.
- Attitudine a socializzare, disponibilità a integrarsi nel gruppo, disponibilità ad aiutare i compagni.

- Autonomia, capacità di organizzazione efficace dell'attività di studio. Disponibilità alla collaborazione e al lavoro di gruppo.
- Capacità di iniziativa, di proposta, di critica.

Art. 72. Ai fini del presente Regolamento, in sintonia con il Regolamento di disciplina attuativo dello statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249 dd 24/06/98), si ritengono non conformi allo spirito ed alle finalità della comunità educante tutti gli atteggiamenti, linguaggi, atti ed usi impropri che:

- risultano offensivi e di danno verso le persone e le attività;
- deteriorano o manomettono spazi e attrezzature;
- diminuiscono e/o compromettono il livello di sicurezza personale e collettivo.

Sono pertanto mancanze disciplinari sanzionabili disciplinarmente:

- i **linguaggi irrispettosi, offensivi, intimidatori e di discriminazione** razziale, etnica, sessuale, religiosa verso qualunque persona ed in particolare verso compagni, docenti, personale di servizio;
- le **azioni irrispettose, offensive, intimidatorie e di discriminazione** razziale, etnica, sessuale, religiosa verso qualunque persona ed in particolare verso compagni, docenti, personale di servizio presente nell'Istituto;
- gli atti di **bullismo** che sono forme di “**aggressioni o molestie reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.**” O altre modalità come il **cyberbullismo** che è “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” (art. 2 della Legge 71/2017).
- (Legge 71/2017 art.5 e Legge 70/2024, e successiva Nota MIM del 20 gennaio 2025) – secondo quanto riportato dal “*Codice Prevenzione Bullismo e Cyberbullismo IC DON MILANI 2025*”; la violenza psicologica e/o fisica verso qualunque persona;
- il disturbo alle attività didattiche programmate dall'insegnante;
- l'uso improprio di attrezzature, sussidi, arredamento ed ambiente scolastico;
- il danneggiamento del patrimonio scolastico e della proprietà privata;
- il mancato rispetto delle norme di igiene e pulizia degli spazi scolastici;
- il portare a scuola oggetti estranei alla didattica, quali ad esempio telefoni cellulari, smartwatch, lettori MP3, oggetti di valore, giochi, accendini, petardi, temperini, sigarette elettroniche. All'inosservanza di questa disposizione seguirà l'obbligatoria consegna del dispositivo al docente che rileva il fatto. L'oggetto, custodito dal personale della scuola, sarà restituito al genitore/tutore al termine dell'orario delle lezioni. Si terrà conto dell'episodio nella valutazione del comportamento e per eventuali sanzioni disciplinari;
- l'uso del telefono cellulare e delle apparecchiature elettroniche multimediali di qualsiasi tipo (a puro titolo di esempio: fotocamere, smartwatch, videocamere, registratori vocali dei telefonini), salvo l'utilizzo per motivi didattici programmati ed autorizzati dall'Istituto. Si ricorda che l'utilizzo improprio di tali attrezzature per registrazioni audio, video e foto può costituire reato per violazione della privacy (Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003 e art. 10 del Codice Civile, come attualmente vigente) con conseguenti possibili denunce presso l'autorità giudiziaria da parte dell'interessato;
- l'uso non autorizzato di Internet ed il collegamento a siti non concernenti l'attività didattica in corso. Si rimarca che non è possibile, in ogni caso, diffondere o comunicare sistematicamente i dati personali di altre persone (ad esempio immagini o registrazioni audio/video) senza aver prima informato adeguatamente le persone coinvolte e averne ottenuto l'esplicito consenso. Mettere on line immagini (ad esempio su blog, siti web, social network) e/o diffonderle tramite servizi di messaggistica istantanea (chat di social network, whatsapp et similia) può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, configurando reati e portando a sanzioni

disciplinari e pecuniarie;

- l'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza;
- l'utilizzo improprio e fuori luogo delle attrezzature di sicurezza;
- il danneggiamento e/o lo spostamento delle attrezzature di sicurezza;
- il divieto di fumo di sigarette, anche quelle elettroniche, all'interno e nelle pertinenze dell'Istituto ed il consumo di sostanze vietate dalle norme vigenti.

L'elenco sopra indicato riporta le fattispecie di infrazioni più frequenti ma non deve essere considerato esaustivo; va integrato con ogni comportamento contrario alle norme ed ai principi su cui si fonda il presente Regolamento.

SANZIONI

Art. 73. Le sanzioni disciplinari adottate nell'Istituto a seguito di mancanze disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è offerta la possibilità di integrare o convertire la sanzione disciplinare in attività in favore della comunità scolastica.

Art. 74. Le sanzioni hanno una funzione educativa e quindi sono dirette al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale e culturale con funzione di riparazione del danno e risarcimento alla comunità tra le quali pulizia dei locali, piccole manutenzioni, riordino di cataloghi e di archivi, produzione di elaborati per riflettere sugli episodi sanzionati.

Le sanzioni previste sono le seguenti:

Richiamo verbale in classe o in separata sede da parte dell'insegnante dell'ora e/o del coordinatore, del dirigente o dei suoi collaboratori.

Richiamo scritto o nota disciplinare con comunicazione scritta **tramite RE (Registro Elettronico)**; reiterate note disciplinari verranno valutate dal Consiglio di classe e potranno portare ad un provvedimento di sospensione.

Dal momento che la responsabilità disciplinare è personale, non può configurarsi come provvedimento disciplinare la "nota di classe". Eventuali segnalazioni alle famiglie che riguardino l'intero gruppo classe verranno comunicate tramite registro elettronico sotto altra forma.

Ritiro in custodia temporanea degli oggetti estranei alla didattica o dei cellulari utilizzati in orario scolastico (sanzione, prevista dalla circolare ministeriale prot. n. 30 del 15/03/2007) irrogata dal docente, dal Dirigente o dai suoi collaboratori e comunicata con nota sul registro elettronico. Detti oggetti saranno riconsegnati al termine delle lezioni antimeridiane o pomeridiane dal Dirigente, da un suo delegato o da personale di segreteria ai genitori dell'alunno. **Il rifiuto di consegnare gli oggetti di cui sopra viene riportato sul registro elettronico e costituisce oggetto di sanzione disciplinare.**

Allontanamento temporaneo dall'aula di lezione, qualora il comportamento sia di tale gravità da impedire il regolare svolgimento delle lezioni. Sul registro devono essere indicate le motivazioni dell'insegnante e le eventuali osservazioni dell'allievo. Il docente, sotto la sua personale responsabilità, dovrà affidare momentaneamente lo studente ad altro personale scolastico, assicurandosi dell'effettiva sorveglianza durante la permanenza fuori dall'aula.

L'alunno allontanato momentaneamente dall'aula ha l'obbligo di rimanere nelle immediate vicinanze della stessa. Se il comportamento trasgressivo non cessa in tempi brevi, il docente avviserà il Dirigente o un suo collaboratore.

Allontanamento temporaneo dal gruppo durante la ricreazione, in caso di infrazioni ripetute (in numero pari o superiore a cinque) annotate sul registro di classe. Su proposta del coordinatore e con l'accordo dei docenti del consiglio di classe, per una settimana l'alunno trascorrerà l'intervallo in un'aula, sotto il controllo di un insegnante. La sanzione sarà annotata sul registro e comunicata alla famiglia.

Sospensione dalla frequenza dalle lezioni fino a due giorni.

Le sanzioni disciplinari prevedono che, **in caso di sospensione fino a due giorni**, gli studenti partecipino ad attività di approfondimento, da svolgersi presso l'istituzione scolastica, finalizzate alla riflessione sui comportamenti e sulle loro conseguenze.

Accanto alle attività di approfondimento gli studenti potranno svolgere compiti utili alla collettività. A puro titolo di esempio possono essere proposte le seguenti attività:

Pulizia e riordino:

- a. dei piani di lavoro dei banchi nelle varie aule;
- b. delle attrezzature giacenti nelle aule di informatica o nei laboratori;

- c. degli archivi o delle biblioteche;
- d. dei banconi di lavoro delle aule laboratorio;
- e. dei muri delle aule e dei corridoi della struttura scolastica;
- f. dei cortili esterni della scuola.

Sospensione dalla frequenza dalle lezioni fino a 15 giorni (di competenza del Consiglio di Classe).

Le sanzioni disciplinari prevedono che, per sospensioni superiori ai due giorni (da tre a quindici giorni), gli studenti dovranno svolgere anche attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture esterne convenzionate con l'istituzione scolastica (enti del Terzo settore, associazioni di volontariato od organizzazioni che operano nel sociale). Qualora non fossero disponibili strutture esterne, le attività dovranno svolgersi a favore della comunità scolastica.

Sospensione dalla frequenza con allontanamento dalla scuola per periodi superiori a 15 giorni (di competenza del Consiglio d'Istituto).

Per l'allontanamento superiore a quindici giorni, mantiene validità l'approccio del percorso di recupero educativo in coordinamento con famiglia, servizi sociali e autorità giudiziaria, con l'obiettivo dell'inclusione e del reintegro nella comunità scolastica. Nel corpo del nuovo comma 9 si fa altresì espresso riferimento a ulteriori comportamenti che prevedono l'allontanamento superiore a quindici giorni ovvero "in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti." Tale introduzione si pone in coerenza con i recenti interventi a tutela del personale scolastico di cui alla Legge 4 marzo 2024, n. 25

Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (di competenza del Consiglio d'Istituto).

Resta invariata la previsione che lo studente viene escluso dallo scrutinio finale o dall'ammissione all'esame di Stato soltanto nei casi in cui non siano possibili interventi di reinserimento nella comunità durante l'anno scolastico e a fronte di recidive di atti o comportamenti già sanzionati con l'allontanamento dalla comunità scolastica

Art. 75. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di infrazioni disciplinari gravi o reiterate (dopo cinque note disciplinari riportate sul registro di classe, computando anche quelle che si riferiscono a comportamenti scorretti collettivi).

Art. 76. Sono ritenuti elementi che concorrono alla definizione della gravità dell'infrazione disciplinare:

- i comportamenti che si configurano come atti di "bullismo e cyberbullismo";
- la volontarietà del comportamento scorretto;
- il livello di negligenza o imprudenza;
- il concorso nell'azione scorretta da parte di più studenti;
- la situazione disciplinare pregressa dello studente;
- l'esistenza di altre circostanze aggravanti o attenuanti.

ASPETTI PROCEDURALI

Art. 77. a) Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal consiglio di classe; b) le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal Consiglio di Istituto.

Art. 78. Il Consiglio di classe, quando esercita la competenza in materia disciplinare, deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo il genitore dello studente sanzionato). La sanzione deve essere comminata entro trenta giorni dalla contestazione dell'addebito; entro lo stesso termine viene disposta l'archiviazione.

Art.79. La sanzione va comunicata con motivazione in forma scritta dal Dirigente Scolastico che può allegare il verbale della riunione dell'organo collegiale. Dalla data della comunicazione decorrono i termini per l'impugnazione.

Art. 80. Le deliberazioni degli organi competenti, convocati di norma con cinque giorni di anticipo, sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti (il quorum deve essere comprensivo della componente "allargata").

Art. 81. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del presidente (art. 37, c. 3 del TU).

Art. 82. Il presente Regolamento istituisce e disciplina l'organo di garanzia, cui il sanzionato può ricorrere avverso la sanzione.

PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI FINO A 15 GIORNI

Art. 83. Il procedimento disciplinare è avviato dalla Scuola attraverso la contestazione degli addebiti, all'interno della quale è contenuta la formula di comunicazione di avvio del procedimento disciplinare a carico di uno studente. La "contestazione di addebito - avvio del procedimento disciplinare" è stilata dal Dirigente scolastico o da un collaboratore delegato a seguito di sintetica relazione dei fatti accaduti.

Il testo della contestazione, in forma scritta, deve contenere una descrizione del comportamento dello studente che ha violato i propri doveri, di cui allo Statuto, così come codificati nel presente regolamento.

La contestazione degli addebiti è inoltrata alla famiglia dell'alunno.

Il testo della contestazione degli addebiti deve contenere le indicazioni per l'esercizio del diritto di difesa. Esso è notificato alla famiglia attraverso lettera raccomandata, posta certificata, registro elettronico o raccomandata a mano.

Il Dirigente scolastico raccoglie eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, procede alla convocazione del Consiglio di classe in forma allargata (docenti e rappresentanti dei genitori), fissando la seduta all'esaurimento della fase istruttoria, di norma entro 5 giorni scolastici dalla contestazione di addebito. La convocazione del Consiglio di classe può essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata.

La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in due momenti.

1. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): l'allievo interessato ha diritto a partecipare a tale momento con l'assistenza dei genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L'Organo competente, valutati gli elementi emersi in fase istruttoria, può deliberare anche in assenza dell'allievo interessato e dei suoi genitori, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.

2. Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento l'alunno e i suoi genitori non sono ammessi.

La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini della presenza del numero legale, i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno.

La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale alla famiglia dello studente.

PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA SUPERIORE A 15 GIORNI

Art. 84. Il procedimento disciplinare è avviato dalla Scuola attraverso la contestazione degli addebiti, all'interno della quale è contenuta la formula di comunicazione di avvio del procedimento disciplinare a carico dell'allievo. La contestazione di addebito - avvio del procedimento disciplinare è stilata dal Dirigente scolastico o da un collaboratore delegato a seguito di sintetica relazione dei fatti accaduti.

Il testo della contestazione, in forma scritta, deve contenere una descrizione del comportamento dello studente che ha violato i propri doveri, di cui allo Statuto, così come codificati nel regolamento di disciplina interno.

La contestazione degli addebiti è inoltrata alla famiglia dell'alunno.

Il testo della contestazione degli addebiti deve contenere le indicazioni per l'esercizio del diritto di difesa. Esso è notificato alla famiglia attraverso lettera raccomandata, posta certificata o raccomandata a mano.

Il Dirigente scolastico raccoglie eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, constatato che l'infrazione per la sua gravità rientra nelle casistiche che prevedono la sospensione dall'attività didattica per un periodo superiore a 15 giorni, mediante specifica deliberazione della Giunta

Esecutiva, convoca un apposito Consiglio d'Istituto. Per la convocazione della Giunta Esecutiva e del Consiglio d'Istituto è possibile ricorrere alla procedura d'urgenza, con conseguente riduzione al minimo dei tempi normalmente previsti.

La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in due momenti:

1. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): l'allievo interessato ha diritto a partecipare a tale momento assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e/o presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L'Organo competente, valutati gli elementi emersi in fase istruttoria, può deliberare anche in assenza dell'allievo e dei suoi genitori e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.

2. Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento l'allievo e i suoi genitori non sono ammessi.

La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini della "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.

La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale alla famiglia studente.

La sanzione dell'allontanamento per periodi superiori a 15 giorni costituisce provvedimento di particolare gravità. Si ritiene pertanto utile riprendere nel presente Regolamento alcune indicazioni della circolare MIUR Prot n. 3602/P0 del 4 luglio 2008, illustrativa del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Nello specifico si richiama quanto segue:

“ [...] C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- 1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, bullismo, cyberbullismo, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. [...]

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico:

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non

comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

È importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti C, D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.”

SANZIONI PER LE MANCANZE DISCIPLINARI COMMESSE DURANTE LE SESSIONI D'ESAME DI STATO

Art. 85. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante la sessione d'esame di stato sono di competenza della Commissione d'Esame.

Valgono le specifiche disposizioni sanzionatorie.

CATEGORIZZAZIONE DI MODELLI COMPORTAMENTI TRASGRESSIVI DEI DOVERI ELENCATI E CORRELAZIONE CON IL SISTEMA DELLE SANZIONI

Art. 86. Le seguenti tabelle descrivono una serie di esempi, non esaustivi, di infrazioni alle regole comportamentali definite nel presente regolamento e, in linea indicativa, la tipologia delle sanzioni corrispondenti da irrogare, anche in relazione al grado di gravità.

TABELLE ANNOTAZIONI O RICHIAMI CON DESCRIZIONE INFRAZIONE/ SANZIONE:

DESCRIZIONE INFRAZIONI NON GRAVI	SANZIONE PER LA PRIMA INFRAZIONE	SANZIONE PER INFRAZIONE REITERATA
Mancata firma degli avvisi scolastici alla famiglia quando non motivata.	Ammonizione orale o richiamo scritto	Richiamo scritto sul registro da parte del docente o del Coordinatore di classe.
Ritardo non giustificato o assenza ingiustificata.	Ammonizione orale o richiamo scritto	Alla quinta infrazione nell'anno scolastico convocazione della famiglia da parte del Coordinatore, del collaboratore Vicario o del Dirigente scolastico.
Mancanze sostanziali ai doveri scolastici, p.e.: - non dimostrare impegno e partecipazione durante l'attività didattica; - rifiutarsi di svolgere il compito assegnato; - non eseguire i compiti assegnati per casa; - non portare il materiale didattico occorrente per il regolare svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni.	- Ammonizione orale o richiamo scritto - Produzione a casa degli elaborati non svolti a scuola - Assegnazione di un compito di rinforzo	- Nota disciplinare - Comunicazione scritta ai genitori - Convocazione dei genitori da parte del docente, Coordinatore di classe, collaboratore Vicario, Dirigente scolastico.

Giustificazione di assenza con firma contraffatta.	Nota disciplinare e convocazione famiglia	Alla terza infrazione nell'anno scolastico convocazione Consiglio di classe per sospensione.
Frequenza irregolare delle lezioni non giustificata da gravi e documentati motivi.	Nota disciplinare e convocazione famiglia	Nota disciplinare, convocazione famiglia ed inoltro di segnalazione al Sindaco ed ai servizi sociali.
Disturbo ed altri comportamenti non corretti durante la lezione, la ricreazione, durante il cambio di insegnante all'entrata e all'uscita a fine lezioni e durante le attività previste dal PTOF.	Richiamo scritto o nota disciplinare	Alla quinta infrazione nell'anno scolastico convocazione della famiglia, convocazione del Consiglio di classe per l'eventuale sospensione.
Uso di oggetti estranei alla didattica, cellulare acceso in orario scolastico.	Nota disciplinare e ritiro in custodia temporanea dell'oggetto	Alla terza infrazione nell'anno scolastico, nota disciplinare, convocazione famiglia, ritiro in custodia temporanea dell'oggetto, Consiglio di classe per l'eventuale sospensione.

DESCRIZIONE INFRAZIONI GRAVI	SANZIONE PER LA PRIMA INFRAZIONE	SANZIONE PER INFRAZIONE REITERATA
Violazione del divieto di fumo (sigarette, anche quelle elettroniche).	Nota disciplinare.	Nota disciplinare, sanzione amministrativa e convocazione del Consiglio di classe per l'eventuale sospensione.
Rifiuto di consegnare cellulari ed altri oggetti estranei alla didattica a seguito di richiesta dell'insegnante per uso non consentito in orario scolastico.	Nota disciplinare	Nota disciplinare, convocazione Consiglio di classe per l'eventuale sospensione.
Comportamento verbale/gestuale offensivo nei confronti dell'Istituzione scolastica e dei compagni, p.e.: - insultare o umiliare i compagni - usare parole o gesti indecorosi, "doppi sensi" e allusioni di stampo volgare - giochi violenti - mancato rispetto delle proprietà altrui.	- Ammonizione orale o nota disciplinare. - Lettura, commento o produzione di un testo riferito alla regola non rispettata - Scuse pubbliche	Alla terza infrazione nell'anno scolastico convocazione Consiglio di classe per l'eventuale sospensione.
Violazione della privacy con registrazione e diffusione di suoni ed immagini non autorizzata.		Nota disciplinare, convocazione Consiglio di classe per l'eventuale sospensione.
Diffusione di suoni, immagini, filmati e foto che ledono la dignità delle persone (costituiscono aggravante nella definizione del provvedimento disciplinare della sospensione).		Nota disciplinare, convocazione Consiglio di classe per allontanamento non minore di 5 giorni salvo esercizio dell'azione penale.
Comportamento verbale/gestuale offensivo, aggressivo, minaccioso, diffamatorio sia in presenza sia nel web nei confronti dei compagni configurabile come "bullismo e cyberbullismo", secondo quanto riportato dal <i>"Codice Prevenzione Bullismo e Cyberbullismo IC DON MILANI 2025"</i> .	- Ammonizione orale, richiamo scritto o nota disciplinare - Lettura, commento o produzione di un testo riferito alla regola non rispettata - Scuse pubbliche Il provvedimento va comunque valutato dopo attivazione del referente bullismo e cyberbullismo.	Nota disciplinare, convocazione famiglia e Consiglio di classe per l'eventuale sospensione, non minore di 5 giorni salvo esercizio dell'azione penale.
Atti di bullismo e cyberbullismo come impersonificazione, outing estorto, flaming, harassment, denigrazione, cyber-stalking,	- Ammonizione orale, richiamo scritto o nota disciplinare - Scuse pubbliche Il provvedimento va comunque	Nota disciplinare, convocazione famiglia e Consiglio di classe per l'eventuale sospensione, non minore di 5 giorni salvo esercizio

sexting, stickers con riprese/foto, secondo quanto riportato dal “Codice Prevenzione Bullismo e Cyberbullismo IC DON MILANI 2025”.	valutato dopo attivazione del referente bullismo e cyberbullismo.	dell’azione penale.
Comportamento verbale offensivo nei confronti di personale della scuola o adulti estranei alla scuola.	Nota disciplinare	Nota disciplinare, convocazione famiglia e Consiglio di classe per l’eventuale sospensione
Comportamento scorretto nei confronti di estranei o di insegnanti durante una visita di istruzione o nel corso di conferenze.	Nota disciplinare e divieto di partecipare alla successiva visita	Nota disciplinare; rientro anticipato, divieto di partecipare alla successiva visita, convocazione famiglia e Consiglio di classe per l’eventuale sospensione.

DESCRIZIONE INFRAZIONI GRAVISSIME	SANZIONE PER LA PRIMA INFRAZIONE	SANZIONE PER INFRAZIONE REITERATA
Sottrazione indebita di beni dei compagni o della scuola.		Nota disciplinare, convocazione della famiglia e consiglio di classe per l’eventuale sospensione per non meno di 10 giorni salvo esercizio dell’azione penale.
Atti di violenza nei confronti di un compagno.		Nota disciplinare, convocazione della famiglia e Consiglio di classe o Consiglio d’Istituto per l’eventuale sospensione per non meno di 5 giorni salvo esercizio dell’azione penale.
Atti di violenza nei confronti del personale della scuola.		Nota disciplinare, convocazione della famiglia e Consiglio d’Istituto per l’eventuale sospensione per non meno di 5 giorni salvo esercizio dell’azione penale.
Atti che mettano in pericolo la sicurezza e l’incolumità delle persone.		Nota disciplinare, convocazione della famiglia e Consiglio di classe o Consiglio d’Istituto per allontanamento per non meno di 5 giorni salvo esercizio dell’azione penale.
Comportamento che incide negativamente sul decoro ambientale mediante scritte o altri segni	Nota disciplinare e ripristino dello stato ambientale	Nota disciplinare, convocazione della famiglia e consiglio di classe per l’eventuale sospensione, ripristino dello stato ambientale.

Atti di vandalismo.		Nota disciplinare, convocazione della famiglia e consiglio di classe per l'eventuale sospensione non inferiore a 5 giorni, ripristino dello stato ambientale.
Somma di infrazioni di diverso tipo pari o superiori 5		Ricreazione in classe per una settimana, sotto il controllo di un docente, con comunicazione alla famiglia. In caso di reiterazione, convocazione famiglia, Consiglio di classe per l'eventuale sospensione.

Art. 87. In tutti i casi non previsti i docenti e il Dirigente scolastico procederanno per analogia, attenendosi ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del presente Regolamento.

Art. 88. L'organo deputato all'irrogazione della sanzione ha sempre la possibilità escludere l'alunno dalla partecipazione a viaggi d'istruzione, visite d'istruzione, uscite didattiche qualora individui l'impossibilità di garantire le condizioni di sicurezza in contesto extrascolastico in relazione al comportamento dello studente.

Art. 89. Nel disporre l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni, il Consiglio di classe individua un'attività alternativa o aggiuntiva alla sanzione, utile alla comunità. Tale attività deve avere finalità di tipo rieducativo ed essere collegata all'infrazione commessa.

RISARCIMENTO DEL DANNO

Art. 90 . Alle sanzioni disciplinari di cui sopra potrà sommarsi l'onere del risarcimento del danno.

Pertanto:

- chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento dei locali è tenuto a risarcire il danno;
- nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati, o il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, etc.) e non ci siano responsabilità accertate, la Giunta Esecutiva valuterà la possibilità di imputare ad una classe o alla comunità scolastica, come gruppo sociale, l'onere del risarcimento, in osservanza di un principio di solidarietà sociale condivisa e dopo attenta valutazione dell'entità del danno e delle dinamiche eventualmente ricostruibili;
- è compito della Giunta Esecutiva fare la stima dei danni verificatisi e comunicare per lettera agli studenti interessati ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la somma spettante;
- le somme derivate da risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni e sostituzioni.

TITOLO V

IMPUGNAZIONI E PATTO DI RESPONSABILITÀ

(Articolo 5 DPR N.249 24 giugno 1998 Statuto degli studenti e delle studentesse così come modificato dal DPR n.235 del 21 novembre 2007)

Art. 91. Avverso un provvedimento di sospensione dall'attività didattica, la famiglia dello studente o chiunque vi abbia interesse possono inoltrare ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola (D. P. R. 249/98, modificato 235/2007). L'organo di garanzia verrà immediatamente convocato e si riunirà entro una settimana a decorrere dalla data di presentazione del ricorso.

Art. 92. La sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione in base al principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi.

Art. 93. L'organo di garanzia è presieduto di diritto dal dirigente scolastico ed è composto da tre altri membri designati dal Consiglio di Istituto nel suo seno: due insegnanti ed un genitore. Il Consiglio designa pure nel suo seno 2 supplenti: un docente, ed un genitore.

Art. 94. La designazione dei componenti dell'Organo di Garanzia avviene nella prima seduta ordinaria del Consiglio di Istituto all'inizio di ogni anno scolastico.

Art. 95. I genitori componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio

Art. 96. Gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti i propri studenti.

Art. 97. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti, designato dal Presidente.

Art. 98. L'organo di garanzia è espressione del Consiglio d'Istituto e resta in carico quanto il Consiglio di Istituto stesso. I membri del Comitato di garanzia decaduti per perdita di requisiti di eleggibilità vengono immediatamente surrogati.

Art. 100. L'organo di garanzia si riunisce entro sette giorni dalla presentazione del ricorso su convocazione del Dirigente Scolastico e delibera, in presenza del numero legale, a maggioranza, dopo aver ascoltato la relazione del Presidente sui fatti ed i provvedimenti in contestazione. L'organo di garanzia può anche convocare lo studente interessato ed i suoi genitori, per sentirne in merito il punto di vista. I membri supplenti sono convocati a sostituire i membri effettivi della medesima componente che comunichino l'impossibilità o l'inopportunità di essere presenti alla convocazione dell'organo.

Art. 101. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

Art. 102. L'organo di garanzia può respingere il ricorso o accoglierlo annullando o modificando il provvedimento disciplinare impugnato dal ricorrente.

Art. 103. Contro le decisioni assunte dall'organo di garanzia interno alla scuola è ammesso ricorrere, da parte di chiunque vi abbia interesse, all'organo di garanzia regionale. L'impugnazione delle deliberazioni dell'organo di garanzia deve avvenire entro quindici giorni dalla loro comunicazione.

Art. 104. L'organo di garanzia regionale, decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse (Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, così come modificato dal Decreto del Presidente Della Repubblica 21 Novembre 2007, n. 235) ed in merito alla rispondenza delle norme del presente regolamento a quelle contenute nello Statuto degli studenti e delle studentesse.

Art. 105. Contestualmente all'iscrizione, e comunque non oltre i primi 15 giorni di attività scolastica, i genitori (ai quali la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis c.c.), gli studenti e l'Istituzione scolastica sottoscrivono un Patto educativo di corresponsabilità, che li impegna a stabilire, ciascuno secondo i rispettivi ruoli, doveri e responsabilità, un'alleanza educativa ed a condividere i nuclei fondanti, le finalità, le priorità dell'azione educativa. L'elaborazione del Patto di corresponsabilità è demandata al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto, dove sono rappresentate le diverse componenti della comunità scolastica.